

Giudice di Pace di Bitonto, sentenza del 19/12/2007

Opposizione a verbale di contestazione – violazione dei limiti di velocità in autostrada – rapporto contrattuale tra concessionario ed utente della strada – offerta al pubblico - competenza del Giudice di residenza del multato – foro del consumatore

Per violazioni al Codice della Strada verificatesi in autostrada deve applicarsi il foro del consumatore, pertanto il Giudice competente non è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione, ma il Giudice di residenza del multato. Tra l'utente della strada ed il concessionario si instaura un rapporto sinallagmatico con il pagamento del pedaggio. Il rapporto che si struttura secondo lo schema dell'offerta al pubblico mediante installazione del distributore automatico di biglietti. Il pagamento del pedaggio rappresenta la controprestazione rispetto all'uso concesso della strada. L'utente autostradale è, quindi, paragonato al consumatore e ha il dovere di usare del bene-stada concessogli con correttezza. La violazione delle norme sui limiti di velocità integra abuso nell'utilizzazione del bene concesso e pertanto le eventuali controversie devono essere decise nel foro del consumatore.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Bitonto, Avv. Rocco servodio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.XXX da XXXX rappresentato e difeso dall'Avv.

XXX (Ricorrente) contro Prefettura di Bari – Ministero dell'Interno

(Resistenti)

Oggetto: opposizione a verbale di contestazione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 1/6/2007 il sig.XXX proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Bitonto avverso il verbale di accertamento n. XXX del 9/11/2006, con il quale la Polizia Stradale di Bari contestava la violazione dell'art. 142 CdS comma), comminando la sanzione del pagamento di € 357,00.

La società ricorrente adduceva a fondamento dell'opposizione le seguenti motivazioni:

- 1) tardiva notifica del verbale;
- 2) il ricorrente non aveva commesso alcuna violazione;
- 3) l'apparecchio utilizzato non era stato sottoposto a taratura;
- 4) la mancata contestazione immediata;
- 5) l'apparecchio era stato utilizzato senza la presenza degli agenti e su strada non autorizzata dal Prefetto;
- 6) il verbale era stato notificato in fotocopia senza alcun timbro di conformità all'originale.

Chiedeva pertanto che il Giudice revocasse e dichiarasse nulla ed inefficace la contestazione della violazione dell'art. 142CdS c. 9, di cui al verbale di accertamento n.XXX del 9/11/2006, elevato dalla Polizia stradale di Bari, con vittoria di spese.

Con ordinanza del 15/6/2007 il Giudice convocava le parti all'udienza del 13/12/2007.

Si costituiva il Ministero dell'Interno che depositava la comparsa ma non la documentazione richiesta dal giudice, mentre rimaneva contumace la Prefettura di Bari e la causa, precisate le conclusioni all'udienza del 19/12/2007, viene decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è fondata e meritevole di accoglimento.

Ed invero i motivi adottati dalla ricorrente a sostegno del ricorso sono fondati e pertanto, meritevoli di accoglimento.

Preliminarmente va rigettata per due motivi l'eccezione d'incompetenza territoriale del Giudice adito.

Parte opposta ritiene che il Giudice competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione, senza però provare la presunta violazione.

Infatti dagli atti processuali non vi è alcuna prova, tanto meno documentale che il ricorrente ha commesso la violazione nel Comune di Risceglie.

Tanto meno può ritenersi che il verbale impugnato è munito di fede privilegiata, vista che l'eccesso di velocità non è stato accertato visivamente dai verbalizzanti ma dall'apparecchio autovelox, che di certo non è munito di fede privilegiata e tanto meno è dato al Giudice di verificarne l'attendibilità se non sono state depositate le risultanze fotografiche.

Quale secondo motivo, questo giudicante ritiene che per violazioni al Codice della Strada verificatesi in autostrada deve applicarsi il foro del consumatore, trattandosi di rapporto che si instaura tra l'utente verso il concessionario, con il pagamento della tariffa per il pedaggio che si riconduce ad un rapporto contrattuale, in quanto al pagamento del pedaggio corrisponde la messa a disposizione di un bene o di un'opera già compiutamente realizzati per fini di interesse generale, dove l'attività dell'amministrazione si è preventivamente dispiegata (direttamente o indirettamente) nella realizzazione del bene o dell'opera, il cui uso è poi consentito ai privati previo pagamento di una somma di denaro, anche in funzione del recupero totale o parziale del costo dell'opera.

Pertanto, avendo il pedaggio funzione di corrispettivo per l'uso dell'autostrada e le tariffe autostradali natura di controprestazione, l'utente autostradale deve paragonarsi al consumatore e quindi, poiché la violazione della velocità consentita integra abuso nell'utilizzazione del bene concesso con offerta al pubblico mediante installazione del distributore automatico di biglietti, per ogni controversia deve applicarsi il foro del consumatore. (Cass. 15.5.2003. n. 298, Cass. 13.1.2003 n. 10893).

Il verbale è nullo, a prescindere dal luogo e dalla prova della violazione, poiché l'amministrazione procedente non ha provveduto alla notifica della contestazione nel termine di centocinquanta giorni previsti dall'art. 201 del Codice della Strada, nullità insita nella stessa notifica dell'atto e che nulla ha a che fare con il luogo e la fondatezza o meno della violazione del Codice della Strada.

Inoltre, è da ritenersi nullo il verbale di accertamento impugnato perché è stato notificato in fotocopia senza alcuna firma originale o dichiarazione di

conformità all'originale, ciò in contrasto con l'art. 137 comma 3°, c.p.c. richiamato dall'art. 15 bis del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, così come aggiunto dall'art. 174 del D.Lgv. 30.06.2003 n.196.

Oltretutto, questo esplicito motivo di opposizione non è stato contestato dagli opposti.

Inoltre, richiedendo l'art. 3 comma 4 della Legge 241-90 l'indicazione in ogni provvedimento amministrativo del termine entro cui è possibile ricorrere e dell'autorità cui rivolgersi e dovendola ritenere finalizzata a facilitare i rapporti del cittadino con la Pubblica Amministrazione, la loro mancanza nel corpo del verbale lo rendono nullo.

In ordine alla rilevanza di tali indicazioni contenute nei provvedimenti amministrativi in osservanza del richiamato art. 3 comma 4 della legge 241-90, è intervenuta del resto più volte anche la Corte Costituzionale che, proprio con riferimento al procedimento sanzionatorio di cui alla Legge 689-81, ha affermato che essa contiene un principio di carattere generale (sent. N. 311/94 con richiami anche a Cass. N. 9080/97) e che non possono verificarsi preclusioni per il destinatario.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Bitonto, avv. Rocco Servodio, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata dal sig. XXX con ricorso depositato in data 1. 6. 2007, così decide:

- accoglie il ricorso e per l'effetto:
- annulla il provvedimento opposto;
- condanna gli opposti in solido al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese e competenze che liquida in complessivi euro 250,00 di cui euro 150,00 per diritti ed euro 100,00 per onorario, oltre il rimborso forfetario spese generali, CNA e I.V.A., da distrarsi in favore dell'avv. XXX dichiaratosi anticipatario.

La presente sentenza è esecutiva per legge.

Bitonto 19.12.2007

IL GIUDICE DI PACE

Avv. Rocco Servodio

